

Legge regionale 01 febbraio 1991 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

CAPO II

Interventi nei settori dell' istruzione, della cultura della formazione professionale e dello sport

Art. 24

Edilizia scolastica ed universitaria(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

3.

(ABROGATO)

(1)(2)(4)(5)(12)(13)(14)

4.

(ABROGATO)

(3)(6)(7)

5.

(ABROGATO)

(8)

6.

(ABROGATO)

(9)

7.

(ABROGATO)

(10)

8.

(ABROGATO)

(11)

9. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, ed in esecuzione del predetto disposto, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.

10. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

11. Per le finalità previste dal terzo comma dell' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.

12. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 67, comma 1, L. R. 47/1991

2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 26, L. R. 9/2008

3 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 7, comma 26, L. R. 9/2008

4 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 7, comma 9, L. R. 1/2007

5 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007

- 6 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 9, L. R. 1/2007
- 7 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
- 8 Comma 5 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
- 9 Comma 6 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
- 10 Comma 7 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
- 11 Comma 8 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
- 12 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007
- 13 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 10, L. R. 23/2013
- 14 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 11, L. R. 23/2013

Art. 25

Beni culturali ed archivistici(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 37, primo e secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.

5. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.

6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

Art. 26

Attività ed istituzioni culturali ed artistiche(programma 2.4.3.)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992, e lire 6.000 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 5592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

3.

(ABROGATO)

(1)(2)

4.

(ABROGATO)

(3)

5.

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 36, comma 17, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.

2 Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere

dall'1/1/2015.

3 Comma 4 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

4 Comma 5 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 27

Impianti sportivi di interesse regionale ed interprovinciale (programma 2.4.4.)

1. Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal comma 1 dell' articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, modificato dal comma 4 dell' articolo 25 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per le finalità previste dall' articolo 5, primo comma, punto 2 e quarto comma, come, rispettivamente, modificato ed inserito dal primo e dal secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.